

Salica. Ma noi non sappiamo tutti i Riti dell' Antichità, come già osservai nella Parte I. Cap. 23. delle Antich. Est. e forse fu allora lecito il poter mutare come la *Legge*, così la *Nazione*, con adottar quella della Madre. Ne diedi io quivi un esempio.

IN qual tempo cominciassero a cessare la professione della Legge e Nazione, lo riconoscerà chi prende a maneggiar le vecchie pergamene. Si dimise a poco a poco quest' uso nel Secolo XIII. non per altro a mio credere, se non perchè le Leggi Romane, che tornarono nel precedente Secolo a trionfare in Italia, occuparono le Scuole e il Foro. Ne ho io nondimeno trovato un esempio anche nell' Anno 1212. in uno Strumento di vendita di Castello Gualtieri, che fecero *Maladobatus Prandorum, & Prandus ejus filius, profitentes se Lege Lombarda vivere*, ad Obizzo Vescovo di Parma. Prendendo poi sempre maggior piede in Italia la preminenza e lo studio delle *Leggi Romane*, a poco a poco le *Longobarde*, senza che loro fosse intimato l' esilio, andarono da se stesse in disuso, cedendo il luogo alle più degne. Cominciarono nello stesso tempo a saltar fuori gli Statuti, cioè le Leggi Municipali delle Città, e in tanta abbondanza, che possono formare una Selva; perciocchè come si vede nel dominio della Sereniss. Casa d' Este, non solamente le Città, ma anche le Terre e Castella separate dal loro distretto, vollero i particolari loro Statuti: usanza praticata anche in altri paesi d' Italia, Germania, e Francia: il che non è lieve incomodo a gli studiosi della Giurisprudenza. A mio credere s' ha principalmente da mettere l' introduzione di essi Statuti dopo la Pace di Costanza dell' Anno 1183. stabilita fra l' Imperador Federigo I. e le Città della Società de' Lombardi. Anche prima, non si può negare, v' erano Consuetudini, che teneano forza di Legge, anche per decreto di Carlo M. come costa dalla Legge 148. del medesimo Augusto, da me trovata nel Codice Estense colle seguenti parole: *Ut longa Consuetudo, quæ utilitatem publicam non impedit, pro Legge servitur*. In oltre appena le Città Italiane col mettersi in Libertà, ed eleggere i loro Consoli ed altri Magistrati, non poterono essentarsi dal formare nuovi regolamenti e decreti, riguardanti le novità di questo governo. Il P. Abate Grandi nella sua *Epist. de Pandectis* citò alcune Leggi o Decreti fatti dalla Repubblica Pisana ne gli Anni 1146. e 1156. Tuttavia non si giunse a formare un Corpo di tali particolari Leggi della Città, se non dopo la suddetta Pace di Costanza; perchè avendo esse ottenuta la Libertà, e le Regalie, allora godendo tutte della Pace, attesero a concertar la maniera di governarsi per l' avvenire. Si fatte Leggi si appellarono *Statuti*, che sul principio erano pochi di numero, ma di mano in mano andarono crescendo, siccome esigea o la necessità o l' utilità del Pubblico. Che prima dell' Anno 1208. fosse formato un Corpo de' gli Statuti di Ferrara, l' ho io provato